

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DEL FRIULI CENTRALE**

**REGOLAMENTO**

**PER GLI SCARICHI IDRICI**

**Testo vigente al 18/12/1998**

(approvato con atto deliberativo n. 10 del 18/12/98)

**Art. 1**  
*(campo di applicazione)*

Il presente regolamento ha per oggetto lo scarico di acqua e di liquami a base acquosa di qualsiasi provenienza sul suolo, nel suolo e nell'impianto di fognatura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale (di seguito chiamato solamente "Consorzio").

**Art. 2**  
*(terminologia)*

Nel presente regolamento, in ottemperanza alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni si definiscono:

- scarico industriale = acqua proveniente da cicli di lavorazione industriale (ivi comprese le acque di raffreddamento)
- scarico civile = acqua proveniente da insediamenti civili o ad essi assimilabili ai sensi dell'art.1 quater della legge 8 ottobre 1976 N. 690
- impianto di fognatura = insieme della rete di tubature e canalizzazioni di proprietà del Consorzio utilizzate per l'adduzione delle acque al recapito finale
- depuratore = impianto idoneo a diminuire la concentrazione di qualsiasi parametro o a migliorare le caratteristiche chimico-fisiche delle acque di rifiuto
- acqua di diluizione = acqua che non proviene da scarichi civili e non interviene nel ciclo produttivo, ma che diminuisce il tasso di inquinamento dello scarico esclusivamente per l'aumento della portata complessiva.

**Art. 3**  
*(regolamentazione degli scarichi)*

**Tutte le acque di scarico civili ed industriali dovranno essere immesse nella canalizzazione convogliante le acque nere.**

**Per le acque di raffreddamento il Consorzio si riserva di prescrivere, a suo insindacabile giudizio, modalità di smaltimento e recapiti finali diversi dalla fognatura nera consortile.**

**Gli scarichi civili dovranno essere comunque provvisti almeno di fossa settica tipo Imhoff prima della loro immissione in fognatura, fatte salve motivate deroghe concesse dal Consorzio.**

**Le nuove industrie che si insedieranno nel territorio del Consorzio dovranno recapitare, previo trattamento delle acque di prima pioggia o dell'intero carico meteorico, sul suolo o nel suolo le acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle coperture e dei piazzali.**

**Le prescrizioni ed i livelli di trattamento verranno valutati caso per caso dall'Ente preposto(Comune competente per territorio) al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico.**

**Il Consorzio potrà concedere l'autorizzazione a scaricare nella rete consortile delle acque nere le acque di prima pioggia (eventualmente stoccate e/o trattate) qualora la quantità delle stesse sia compatibile con l'esercizio dell'impianto di fognatura e del depuratore consortile.**

**Il Consorzio si riserva di prescrivere, per le acque meteoriche scaricate dagli insediamenti esistenti allacciati alla rete consortile bianca (meteorica), gli opportuni trattamenti depurativi delle acque di prima pioggia prima della loro immissione in fognatura, per la salvaguardia della stessa.**

**Qualora gli adeguamenti prescritti non vengano eseguiti entro i termini previsti, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare e/o sospendere l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche.**

**Nel caso la rete meteorica non fosse più idonea a ricevere le acque meteoriche provenienti da singole industrie, il Consorzio provvederà a prescrivere tutte le opere di autosmaltimento necessarie al fine di garantire la funzionalità della rete.**

**art. 4**  
*(istruttoria)*

Il Consorzio prescrive le norme, modalità e punto di allacciamento all'impianto della fognatura.

**Art. 5**  
*(verifiche tecniche - prelievi)*

Tutti gli scarichi dovranno essere dotati, al punto di immissione nel collettore fognario, di idoneo pozzetto dotato di tappo a tenuta, ubicato all'esterno dello stabilimento, ispezionabile dall'autorità addetta al controllo, salvo motivate deroghe concesse dal Consorzio e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.

I pozzetti dovranno essere tali da permettere di prelevare comodamente campioni d'acqua per le analisi di controllo. A tal uopo si prescrive che i pozzetti, con chiusino facilmente apribile, abbiano diametro minimo di cm. 30 e l'acqua in entrata sia ad un livello più alto che in uscita e comunque ad almeno cm. 20 dal fondo del pozzetto.

Eventuali sifoni dovranno essere disposti a monte del punto assunto per il controllo.

Dovranno inoltre essere dotati di stramazzi per l'eventuale controllo delle portate.

I titolari dello scarico sono tenuti ad eseguire periodicamente la pulizia delle proprie condotte di allacciamento alla rete consortile, compresa quella dei pozzetti d'ispezione che dovranno essere sempre accessibili e mai interrati.

**Art. 6**  
*(misuratori)*

Ogni industria dovrà essere dotata di idoneo contatore per il controllo della quantità di acqua utilizzata per i singoli usi, onde permettere al Consorzio di poter effettuare eventuali tassazioni separate. Tale strumento di misura, approvato dal Consorzio, qualsivoglia sia la fonte di approvvigionamento, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza a cura e spese dell'utente.

La quantità di acqua eventualmente riciclata dovrà essere documentata con contatori installati dal titolare dell'insediamento e denunciati al Consorzio che provvederà alla loro sigillatura e alle periodiche letture di controllo.

Per gli scarichi industriali che per quantità superano i 20.000 (ventimila) mc/anno è obbligatoria l'installazione di un idoneo sistema di misurazione di portata sullo scarico, fatte salve motivate deroghe da parte del Consorzio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10.05.76 n. 319, gli utenti che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diverse dall'acquedotto devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.

Il Consorzio o il personale incaricato dallo stesso provvederanno alla sigillatura dei misuratori ed alle periodiche letture di verifica. I titolari degli insediamenti industriali dovranno consentire l'accesso allo stabilimento ai citati soggetti per lo svolgimento delle mansioni affidate.

E' fatto obbligo di segnalare tempestivamente al Consorzio il mancato o anomalo funzionamento dello strumento di misura. In caso di mancata segnalazione, accertata dal Consorzio, all'utente verrà addebitata una quantità di acqua scaricata pari alla totalità dell'approvvigionamento idrico.

**Art. 7**  
*(autorizzazione allo scarico)*

Tutti gli scarichi nella rete fognaria del Consorzio devono essere autorizzati dal Consorzio stesso.

Per ottenere l'autorizzazione ogni titolare di insediamento dovrà presentare un'apposita domanda per ogni allacciamento al collettore fognario o scarico sul (o nel) suolo.

Ad ogni domanda dovranno essere allegati:

1. Ragione sociale ed ubicazione
2. Planimetria di idonea scala dalla quale risultino chiaramente:
  - a) il tracciato delle condutture idriche in entrata ed in uscita;
  - b) il punto di immissione nel collettore fognario;
  - c) il punto assunto per il controllo dei rispetto dei limiti di accettabilità imposti dal Consorzio.
3. Una relazione tecnica sommaria illustrante le caratteristiche dell'eventuale impianto di depurazione e la sua capacità teorica di abbattimento dei parametri inquinanti.

4. La quantità di acqua utilizzata nelle varie fasi lavorative durante l'intero anno.
5. Le caratteristiche quali-quantitative dello scarico.
6. La tipologia delle lavorazioni eseguite nello stabilimento, i cicli lavorativi, il numero degli addetti ed ogni altra indicazione che il titolare dell'insediamento ritenga utile al fine di chiarire la formazione degli scarichi.
7. Scheda rilevamento dati su modello predisposto.

Il titolare dell'insediamento è tenuto inoltre a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta al Consorzio ogni altro dato che gli verrà richiesto riguardo la formazione degli scarichi.

Qualora in un insediamento ci siano più scarichi, basterà presentare solamente con la prima domanda la documentazione di cui ai punti 1), 2) a, 3), 4) e 6) del presente articolo.

Ad ogni variazione di attività che comporti variazioni quali-quantitative significative dello scarico o lo spostamento del punto assunto per il controllo, dovrà essere inoltrata una nuova domanda secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge 10 maggio 1976 N.319.

All'atto dell'autorizzazione il Consorzio potrà imporre ulteriori prescrizioni per una maggior garanzia della rispondenza degli scarichi ai limiti imposti in conformità a quanto previsto dall'art.9 comma V della citata legge.

#### **Art. 8** *(servitù)*

I titolari degli insediamenti sono obbligati a concedere il passaggio di condutture idriche e di scarico del Consorzio nelle aree di loro proprietà, qualora ciò risulti utile al buon funzionamento delle condutture stesse, senza alcuna rivalsa economica.

#### **Art. 9** *(denunce periodiche)*

I titolari di scarichi industriali classificati, ai sensi e per gli effetti della legge 319/76, come "produttivi" sono tenuti entro il 31 gennaio a denunciare al Consorzio le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi terminali in atto, nonché ad indicare le quantità di acqua prelevata e scaricata, suddivisa per i singoli usi (civile e produttivo), nell'anno solare trascorso e le previsioni di quantità di acqua da prelevare nell'anno solare in corso.

I titolari di insediamenti con scarichi civili che provvedono autonomamente, totalmente o parzialmente all'approvvigionamento idrico, sono tenuti entro il 31 gennaio di ogni anno a denunciare al Consorzio la quantità delle acque prelevate nell'anno trascorso, secondo le modalità che verranno stabilite dal Consorzio.

#### **Art. 10** *(divieti)*

E' proibito immettere nel collettore fognario corpi solidi grossolani, sostanze infiammabili, esplosive o produttori gas e vapori che per quantità o qualità possono risultare pericolosi. Le acque di scarico delle singole industrie, non dovranno neppure momentaneamente avere caratteristiche quali-quantitative eccedenti i limiti della tabella di cui all'allegato 1).

Il Consorzio si riserva di imporre limiti piu' restrittivi di quelli previsti nella citata allegata tabella-allegato 1)- per quegli scarichi aventi particolari caratteristiche chimiche che possano alterare i processi di depurazione dell'impianto terminale e/o renderne l'effluente finale non più conforme ai limiti di legge.

Qualora l'acqua prelevata abbia caratteristiche eccedenti i limiti fissati, ogni industria è obbligata a restituirla con le medesime caratteristiche, secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge 24 dicembre 1979 n.650, I comma.

Non è comunque ammesso diluire, con acqua di lavaggio, di raffreddamento o prelevata

esclusivamente a tale scopo, gli scarichi parziali contenenti arsenico, cadmio, cromo esavalente, rame, mercurio, nichel, piombo, selenio e zinco prima di averli trattati fino al raggiungimento dei limiti della Tabella A della Legge N. 319/76, e in base all'art. 12, Il comma della legge 24 dicembre 1979 n. 650.

In casi particolari (es. avvio impianto/attività) il Consorzio potrà rilasciare autorizzazioni in parziale deroga dei limiti di accettabilità del presente Regolamento qualora risulti dimostrato che, date le caratteristiche dell'impianto del sistema fognario e dell'impianto di depurazione consortile, l'effluente finale dell'impianto stesso sarà idoneo allo scarico nel corpo ricettore come prescritto dalla vigente normativa statale e regionale.

Il Consorzio fisserà gli importi integrativi ai canoni di fognatura e depurazione che l'utente dovrà versare oltre a quelli previsti dall'art. 12.

L'autorizzazione in deroga si riterrà automaticamente decaduta non appena le caratteristiche dell'effluente dell'impianto di depurazione consortile terminale dovesse, a causa delle immissioni autorizzate, risultare non più conforme ai limiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigenti.

#### **Art. 11**

*(visite di controllo)*

I responsabili degli insediamenti dovranno permettere in ogni momento che il personale incaricato dal Consorzio abbia libero accesso allo stabilimento per i controlli sulla qualità e quantità delle acque reflue scaricate, secondo quanto previsto dalla legge 319/76 art. 9 comma V.

#### **Art. 12**

*(tariffe)*

Il Consorzio provvederà a comunicare agli interessati i canoni dovuti per le spese di allontanamento e depurazione degli scarichi fissandone il termine per il pagamento.

Fino all'entrata del servizio idrico integrato, previsto dalla legge 36/94 gli importi da corrispondere per la raccolta, l'allontanamento e la depurazione delle acque di scarico provenienti dalle industrie insediate nel territorio del Consorzio saranno così determinati:

- 1) per le acque di scarico classificate, ai sensi e per gli effetti della legge 319/76, come "produttivi" verrà adottata la tariffa stabilita dal DPGR della Regione Friuli V.G. 30.09.81 n. 0479/pres. e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando i coefficienti " d " ed " f " che verranno periodicamente determinati dal Consorzio in base ai costi reali di gestione del servizio di fognatura e depurazione sostenuti dal Consorzio stesso. Il volume sul quale verrà applicata la tariffa sarà quello denunciato e/o accertato.
- 2) per le acque di scarico civili si applicherà il canone che verrà periodicamente stabilito dal Consorzio, in applicazione delle disposizioni di legge e degli organi competenti.

Il volume sul quale verrà applicata la tariffa sarà pari al 100% dell'acqua approvvigionata dall'acquedotto o di quella prelevata da fonti diverse annualmente denunciata e riscontrabile sull'idoneo contatore installato in prossimità del punto di captazione.

Nel caso di utenti civili abitativi che si approvvigionano in modo autonomo, in prima applicazione e fino all'installazione degli idonei strumenti di misura verrà conteggiato un consumo presunto di 200 l/abitante/giorno.

#### **Art. 13**

*(sanzioni)*

Per la omessa o ritardata presentazione delle denunce di cui all'art. 9 del presente Regolamento, quando dovute, si applica un soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i 30 (trenta ) giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del maggiore canone accertato. Per l'omesso o ritardato

pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

I titolari degli insediamenti risponderanno sia in sede civile che penale del danno provocato dall'immissione nell'impianto di fognatura di sostanze non ammesse dal presente Regolamento.

#### **Art. 14** *(penali)*

Qualora da un controllo effettuato dal Consorzio, o dal Settore Igiene Pubblica dell'ASS competente per territorio, risulti che uno scarico eccede i limiti di accettabilità dell'allegata tabella, il titolare dello scarico sarà obbligato al pagamento di un'ammenda (P1) proporzionata alla portata dello scarico e all'eccedenza dei limiti secondo la formula sotto riportata:

$$P1 = \Sigma[(Cx/Cmax) - 1] \times Q \times q1$$

Cx: concentrazione del singolo parametro trovata (eccedente i limiti);

Cmax: concentrazione massima ammessa dal regolamento per il parametro x;

Q: portata in mc orari;

q1: parametro che verrà periodicamente deliberato dal Consorzio ZIU.

Qualora da un controllo del Consorzio o dal personale incaricato dallo stesso risulti che un'insediamento ha superato i limiti quantitativi annui o di portata massima imposti nell'autorizzazione allo scarico il titolare dell'insediamento sarà tenuto a pagare una penale proporzionata all'eccedenza scaricata secondo le formule sottoelencate:

a) superamento dei limiti quantitativi annui(m<sup>3</sup>) :

$$P2 = (Vs - Vmax) \times q2$$

b) superamento della portata massima ammessa :

$$P3 = [(Qs/Qmax) - 1] \times q3$$

Vs: volume scaricato (m<sup>3</sup>/anno) annualmente (denunciato e/o accertato);

Vmax: volume di scarico (m<sup>3</sup>/anno) concesso nell'autorizzazione allo scarico;

q2: parametro che verrà periodicamente deliberato dal Consorzio ZIU;

Qs: portata dello scarico accertata;

Qmax: portata massima dello scarico concessa nell'autorizzazione allo scarico;

q3: parametro che verrà periodicamente deliberato dal Consorzio ZIU;

#### **Art. 15** *(revoca autorizzazioni)*

La mancata ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 3, 7, 8, 10, il e 12 ultimo comma del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione e, qualora vi siano danni per il Consorzio, il titolare dell'insediamento sarà tenuto al risarcimento dei danni stessi

**Art. 16**  
*(norme transitorie e finali)*

Entro tre mesi dalla comunicazione agli interessati, da parte del Consorzio, dell'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli insediamenti esistenti dovranno adeguarsi alle norme in esso contenute; gli insediamenti che vi si insedieranno in futuro dovranno adeguarsi sin dall'inizio dell'attività.

**Art. 17**  
*(validità)*

**Il presente regolamento resterà valido fino a quando non entreranno in vigore norme statali o regionali in contrasto con lo stesso.**

**Potrà essere modificata la tabella di cui all'allegato 1) qualora la mutata attività degli insediamenti esistenti o l'avvio produttivo di nuovi insediamenti provochi variazioni del carico inquinante tale che l'effluente dell'impianto di depurazione consortile terminale non risulti conforme ai limiti previsti dalla vigente normativa di legge.**

**Art. 18**  
*(applicabilità del diritto)*

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme statali, regionali, comunali e del Regolamento d'igiene.

**Art. 19**  
*(disposizioni varie)*

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità Comunali di concerto con il Settore Igiene Pubblica dell'A.S.S. competente per territorio per quanto concerne le questioni relative alla protezione della salute pubblica e dell'ambiente.

**Allegato 1**

**OMISSIS**

tabella dei valori limite per scarichi nella rete fognaria del Consorzio: Tab. C legge 10.05.76 n. 319  
(così come introdotta con nota prot. ZIU n. 88 del 02.02.1993)

Nota: gli articoli in grassetto sono quelli modificati, il Regolamento è stato approvato dal Consiglio del Consorzio in data 18/12/98.

# **CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE**

## **REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI IDRICI**

### **Allegato 1**

tabella dei valori limite per scarichi nella rete fognaria del Consorzio: Tab. C legge 10.05.76 n. 319

da intendersi sostituito dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/1999 (colonna scarico in rete fognaria)